



ISTITUTO AGRARIO
DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

ALLEGATO 5 AL PROGETTO DI ISTITUTO

INDICAZIONI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE PERIODICA E ANNUALE

ISTITUTO TECNICO

Fondazione Edmund Mach - Istituto Agrario di San Michele all'Adige
Via E.Mach, 1 38098 San Michele all'Adige (TN)
www.fmach.it segreteria.scuola@fmach.it tel.: 0461-615213 fax.: 0461-615273

La G.P. ha approvato, con la delibera n. 2224 del 2010 il Regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti che, con le modifiche successive, rappresenta il riferimento principale rispetto a tale tematica per le scuole trentine. di riferimento. Premesso che la valutazione deve essere sempre proposta come uno strumento didattico che, soprattutto in caso di esito negativo, deve puntare sul recupero di conoscenze e competenze rispetto al percorso verificato, si ribadisce la necessità che ciascun docente **espliciti chiaramente** ed in modo trasparente ai propri alunni **criteri e metodi di valutazione**. Ciò rappresenta per gli stessi alunni un supporto all'autovalutazione e all'auto-orientamento.

Di seguito si riportano alcune indicazioni generali tratte dal documento della Giunta Provinciale:

1. in sede di scrutinio la valutazione delle singole discipline è collegiale e spetta al Consiglio di Classe su motivata e documentata proposta del docente della disciplina;
2. gli esiti della valutazione degli apprendimenti e della capacità relazionale sono espressi nella forma di voti numerici definiti in decimi; nel documento di valutazione la votazione più bassa è espressa con il numero quattro;
3. la valutazione, sia nel primo, sia nel secondo quadrimestre, prevede un voto unico per ciascuna disciplina;
4. la valutazione della capacità relazionale (condotta) non condiziona da sola l'ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato;
5. sono ammessi alla classe successiva gli studenti che abbiano ottenuto una valutazione non inferiore alla sufficienza (6) negli apprendimenti relativi delle diverse discipline;
6. sono ammessi alla **classe successiva** anche gli studenti con **carenze formative** per il recupero delle quali la scuola proporrà varie tipologie di interventi (vedere quanto già deliberato dal Collegio dei Docenti). Il numero delle materie che determinano la non ammissione o l'ammissione con carenze è una decisione collegiale presa dal **Consiglio di Classe** a seguito di un'attenta valutazione dei singoli casi. E' compito del Dirigente, o suo delegato a presiedere il C.d.C., garantire il più possibile l'uniformità di comportamento dei diversi Consigli di Classe. In caso di ammissione dello studente alla classe successiva con carenze formative sul tabellone non comparirà l'insufficienza della materia carente ma il voto sei, mentre il docente che propone il voto manterrà sul proprio registro elettronico la proposta di voto insufficiente;

7. sono ammessi **all'Esame di Stato** gli studenti che abbiano ottenuto una valutazione complessivamente sufficiente da parte del Consiglio di Classe;
8. il Consiglio di Classe può procedere alla valutazione per l'ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato solo degli studenti che abbiano frequentato almeno **tre quarti** dell'orario annuale di insegnamento, applicando, se necessario, i criteri generali definiti dal Collegio Docenti per derogare a tale quota oraria minima di frequenza annuale prevista dal Regolamento provinciale;
9. ai fini dell'attribuzione del credito scolastico (scrutinio del secondo quadrimestre) il Consiglio di Classe, per il calcolo della media dei voti, tiene conto anche del voto relativo alla valutazione della capacità relazionale;
10. al termine del quinto anno allo studente ammesso all'Esame di Stato con una valutazione **complessivamente sufficiente** e che abbia riportato anche una valutazione di almeno **sei decimi** nella capacità relazionale, il Consiglio di Classe attribuisce il credito scolastico nel punteggio minimo previsto dalla normativa statale sulla base di quanto previsto dall'art.10, comma 3 del Regolamento provinciale e ulteriori chiarimenti (vedi circolare del Dip..Con. del 22 maggio 2014 avente per oggetto Esami di Stato 2014: istruzione secondaria di secondo grado);
11. la valutazione degli studenti con bisogni educativi speciali deve tener conto della necessaria coerenza valutativa con il percorso educativo individualizzato o personalizzato;
12. al termine del primo biennio, conclusivo dell'obbligo d'istruzione, il Consiglio di Classe certifica le competenze degli studenti avendo come riferimento quanto previsto dai piani di studio provinciali;
13. compete al Collegio dei Docenti deliberare in merito ad una serie di adempimenti previsti dall'art. 15 del Regolamento provinciale sulla valutazione; tra questi in particolare si segnala la definizione dei criteri per la valutazione degli apprendimenti e per la valutazione della capacità relazionale;
14. nel caso in cui il C.D. deliberi la suddivisione dell'anno scolastico in quadrimestri standard (dall'inizio dell'anno scolastico/formativo a gennaio e da febbraio al termine dell'anno scolastico/formativo) viene inviata alle famiglie una valutazione infraquadrimestrale (pagellina) nella quale sono riportate informazioni relative alla frequenza, alla capacità relazionale e all'andamento scolastico limitatamente alle discipline in cui l'alunno presenta insufficienze. Si ricorda che la valutazione infraquadrimestrale, soprattutto nel secondo quadrimestre, deve tener conto della

situazione evolutiva dello studente durante tutto il periodo precedente dell'anno scolastico. Circa le modalità e le procedure della valutazione infraquadrimestrale si rimanda al capitolo specifico del Progetto di Istituto;

15. nel caso in cui il Collegio dei Docenti deliberi per l'introduzione del "primo quadrimestre breve", la "pagellina" di metà primo quadrimestre deve essere inviata solo agli studenti delle classi del biennio, mentre per gli altri alunni sarà il Coordinatore di Classe, sentiti i colleghi, ad informare la famiglia di situazioni particolarmente gravi sul piano del profitto e/o di comportamenti scorretti sul piano della capacità relazionale.
16. valutazione dell'Alternanza Scuola Lavoro (A.S.L.): nel triennio l'A.S.L. contribuisce nella valutazione periodica e finale degli apprendimenti dei singoli studenti, nonché all'ammissione all'Esame di Stato. In particolare contribuisce alla valutazione nelle discipline direttamente coinvolte all'esperienza di A.S.L., alla valutazione della capacità relazionale dello studente ed incide sull'attribuzione dei crediti scolastici. Al termine del quinto anno, oltre alla valutazione dell'A.S.L. per ogni studente nell'ambito delle singole discipline, il Consiglio di Classe è tenuto a certificare le competenze acquisite dagli studenti nei periodi di apprendimento in A.S.L.

Ulteriori chiarimenti circa il recupero e la verifica delle carenze formative

1. Il risultato delle verifiche attuate ad inizio anno (sulla base del termine stabilito dal Collegio dei Docenti) deve essere registrato nell'apposito registro debiti/carenze formative e tempestivamente comunicato alle famiglie tramite il libretto personale dello studente;
2. in caso di esito negativo della verifica di inizio anno, l'istituzione scolastica offre, su richiesta dello studente, una sola altra verifica, indicativamente entro metà gennaio. La richiesta deve essere presentata direttamente al docente che, nel caso di studente minorenni, può richiedere formale richiesta sul libretto personale con firma del/i genitore/i;
3. in caso di esito negativo anche della seconda verifica, lo studente potrà dimostrare la capacità di recupero solo in itinere. Conseguentemente è competenza del docente proporre al Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale, la situazione complessiva dello studente tenendo conto dei risultati scolastici, dell'impegno dimostrato a colmare le lacune e dell'interesse nei confronti della disciplina. Su proposta del docente e successiva approvazione del Consiglio di Classe, l'eventuale carenza può essere considerata superata in itinere;

4. nel corso degli scrutini del primo e secondo quadrimestre sarà previsto il punto specifico all'ordine del giorno al fine di fare una ricognizione delle carenze superate o non superate.

Nel caso in cui lo studente superi la carenza in itinere, così come previsto al punto n.3, la verbalizzazione nel registro dei debiti/carenze dovrà essere fatta in sede di scrutinio con la data corrispondente al giorno di svolgimento dello scrutinio stesso.

Insufficienze nella valutazione del primo quadrimestre

1. Per quanto riguarda le eventuali insufficienze riportate nella valutazione del primo quadrimestre dell'anno scolastico in corso, durante lo scrutinio il docente propone il tipo di intervento secondo quanto previsto dal Progetto d'Istituto e approvato in Collegio dei Docenti (corso di recupero limitatamente ad alcune discipline, ore di consultazione, recupero in itinere, studio individuale guidato);
2. saranno attivati corsi di recupero (a carattere trasversale) prioritariamente per le classi del biennio nelle discipline Italiano, Matematica e Lingua straniera. Fissato sia il numero di corsi sia le date in cui avranno luogo (a livello di aree disciplinari), l'organizzazione di altri interventi di recupero dovrà tener conto di tali aspetti organizzativi prioritari (fatta eccezione per i casi in cui sono coinvolti studenti diversi);
3. per quanto riguarda il triennio, ogni docente si attiva nei confronti dei propri alunni utilizzando le tipologie di intervento diverse dal corso di recupero (così come definito per il biennio) ad eccezione per le discipline umanistiche e la Matematica (sulla base di quanto proposto nell'ambito delle aree disciplinari);
4. al fine di evitare sovrapposizione di date per gli interventi nel triennio, i Consigli di Classe concordano (delegando poi il Coordinatore di classe ad un successivo perfezionamento organizzativo) periodi diversi per le diverse tipologie di discipline: ad esempio un primo periodo per materie dell'area umanistica e linguistica, quindi a seguire l'area chimica, di genio rurale, economica, agronomica e delle biotecnologie;
5. al termine degli interventi di recupero (qualsiasi sia la modalità utilizzata), il docente che ha proposto la valutazione insufficiente è tenuto a fare la verifica (atto dovuto), o con specifica prova o con valutazione in itinere, e successivamente a verbalizzare il risultato sia sul suo registro personale (con specifica legenda) sia barrando l'apposita casella nel registro elettronico al momento dell'inserimento dei voti. Il docente, inoltre, è tenuto a comunicare (con la modalità che riterrà più opportuna) alla famiglia

dell'alunno (nel caso di studenti minorenni) l'eventuale superamento o il permanere della carenza. Nel caso di esito negativo non vi è più l'obbligo di proporre altri momenti ufficiali di verifica, pur rimanendo possibile il recupero in itinere; in tal caso la valutazione viene demandata al Consiglio di Classe nell'ambito dello scrutinio finale.